

Proc. n. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale promossa

**DA**

[REDACTED] *Parte\_1* (c.f. [REDACTED] *C.F.\_1*) nato a [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F.\_2*; pec: [REDACTED] *Email\_1*) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del prefato suo difensore, sito in [REDACTED]

**- ATTORE OPPONENTE-**

**CONTRO**

[REDACTED] *Controparte\_1* (P.IVA [REDACTED] *P.IVA\_1*), con sede in [REDACTED] persona del legale rappresentante p.t. per essa la mandataria [REDACTED] *CP\_2* (P.IVA [REDACTED] *P.IVA\_2*) corrente in [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F.\_3*; pec: [REDACTED] *Email\_2*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore, sito in [REDACTED]

**- CONVENUTA OPPOSTA-**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 25.06.2024, [REDACTED] *Parte\_1* proponeva opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto al medesimo notificato in data 15.06.2024 con il quale [REDACTED] *Controparte\_1* in persona del suo legale rappresentante p.t. (per il tramite della sua mandataria [REDACTED] *CP\_2* in persona del suo legale rappresentante p.t.) gli intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 147.491,28, a titolo di sorte capitale ed interessi spese e competenze di precetto ed accessori di legge, in forza del mutuo fondiario a rogito notar Dott. [REDACTED] *Persona\_1* del 18.07.2014 (rep. n. [REDACTED], reg. a [REDACTED] al n. [REDACTED] esecutivo *ex lege* intercorso tra la banca [REDACTED] ed i signori [REDACTED] *Parte\_1* ed [REDACTED] *Parte\_2*.

Con il suo libello introduttivo, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione ad agire *in executivis*, nonché il difetto di titolarità del credito in capo alla [REDACTED] *Controparte\_1* per assenza di prova dell'inclusione del credito scaturente dal suindicato mutuo fondiario [REDACTED]

del 18.07.2014 nella *cessione in blocco* ex artt. 58 TUB e 1 e 4 L n. 130/1999 intercorsa in data [REDAZIONE] e la cessionaria *Controparte\_1* e pubblicata con avviso in G.U. Parte II n. [REDAZIONE]

L'attore, pertanto, chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'opposto atto di precetto e, nel merito, accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità e, comunque, il difetto di legittimazione attiva della *Controparte\_1* (per il tramite della *CP\_2*, con conseguente declaratoria di invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto e contestuale condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con decreto del 09.07.2024, la causa veniva assegnata a questo Giudice.

Su istanza dell'opponente depositata in data 09.07.2024, veniva aperto il subprocedimento cautelare R.G. n. [REDAZIONE], nell'ambito del quale, con decreto del 23.07.2024, questo Giudice sospendeva *medio tempore* l'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto e fissava l'udienza del 16.01.2025 per la conferma o modifica o revoca del suindicato provvedimento di sospensione e per la trattazione del merito, concedendo alle parti i termini di legge.

Con comparsa depositata in data 03.10.2024, si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta opposta *Controparte\_1* (per il tramite della *CP\_2* per ivi dedurre la sussistenza della titolarità in capo alla medesima del credito intimato in precetto in ragione dell'allegata prova documentale della *cessione in blocco* ex artt. 58 TUB intercorsa tra la stessa e la cedente [REDAZIONE] in data [REDAZIONE] e pubblicata con avviso in G.U. Parte II n. [REDAZIONE] ed in ragione della prova documentale dell'inclusione in detta *cessione in blocco* del credito scaturente dal suindicato mutuo fondiario del 18.07.2014 (contrassegnato nell'ambito di detta cessione dal codice redazionale [REDAZIONE]). L'opposta, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la revoca del provvedimento di sospensione *medio tempore* emesso da questo Giudice in data 23.07.2024 e, nel merito, per l'integrale rigetto delle doglianze e domande formulate dall'opponente con contestuale condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di lite anche per la fase sommaria.

Depositata dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza emessa all'esito dell'udienza cartolare del 16.01.2025, questo Giudice rigettava la richiesta di prova orale formulata dall'opposta, in ragione del divieto di prova testimoniale ex art. 2721 c.p.c., essendo i capitoli di prova orale tutti vertenti sull'oggetto del suindicato contratto di *cessione in blocco* ex art. 58 TUB del [REDAZIONE] e dunque su fatti e circostanze da provarsi documentalmente. Con la medesima ordinanza questo Giudice ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza di discussione orale del 22.01.2026, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., invitando altresì parte convenuta a fornire idonea prova documentale attestante la titolarità del credito oggetto dell'opposto atto di precetto.

Nelle more, nell'ambito del procedimento di reclamo R.G. n. [REDAZIONE] promosso dall'opposta *Controparte\_1* (per il tramite della *CP\_2* avverso il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto emesso da questo Giudice in data 23.07.2024, il Collegio di questo Tribunale revocava l'impugnato provvedimento di sospensione, ritenendo provata l'effettiva inclusione del credito precettato nella *cessione in*

blocco ex art. 58 TUB intercorsa tra la cedente [REDACTED] e l'opposta in data [REDACTED] (pubblicata in G.U. Parte II n. [REDACTED]) e, dunque, provata la titolarità del credito in capo alla convenuta Controparte\_1

Depositata dalle parti le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 22.01.2026, questo Giudice incamerava la causa per la decisione, senza la concessione di ulteriori termini.

Sciolta la riserva del 22.01.2026 questo Giudice fissava l'udienza del 25.03.2026, invitando le parti a prendere posizione e dedurre in ordine alla idoneità del titolo esecutivo, con particolare ritardo al titolo esecutivo cd complesso, costituito dal mutuo e dal contratto di cessione in blocco. All'esito riservava la causa per la decisione senza concessione di ulteriori termini.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione formulata dall'attore è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di quanto quivi di seguito si espone.

#### **1. Sulla legittimatio e sulla titolarità del credito in capo all'opposta.**

Sul punto, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016 che possono elencarsi come segue:

- la *legittimazione ad agire* attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- profilo ben diverso dal primo è quello della titolarità sostanziale della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, salva l'ipotesi che il convenuto riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità attorea;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non è un'eccezione in senso stretto con la conseguenza che può essere proposta in ogni fase del giudizio) ed, a sua volta, il Giudice può rilevare *ex officio* la carenza di titolarità del diritto (*Cass. n. 39528/ 2021*).
- la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;

Ragion per cui, sotto l'aspetto della mera legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare dell'interesse al procedimento esecutivo, limitandosi a far menzione del titolo traslativo del credito azionato.

Venendo al caso di specie, sin dall'opposto atto di precetto notificato in data 15.06.2024 e poi nella sua comparsa di costituzione e risposta del 03.10.2024, la Controparte\_1 (per il tramite della CP\_2 asseriva la sua qualità di cessionaria del credito scaturente dal mutuo fondiario [REDACTED] a rogito notar Dott. Persona\_1 del 18.07.2014, giusta

cessione in blocco ex artt. 58 TUB e 1 e 4 L n. 130/1999 intercorsa in data [REDACTED] tra [REDACTED] e la cessionaria *Controparte\_1* e pubblicata con avviso in G.U. Parte II n. [REDACTED]

Pertanto, alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta, sin dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento, era dotata della *legitimatio in executivis* e dunque della legittimazione a formulare atto di precetto ex art. 480 c.p.c..

**a) Sulla funzione della pubblicazione in G.U.**

Deve osservarsi che il quadro normativo, di diritto sostanziale, regolatorio della materia, si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385), che testualmente recita: << *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [...] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.>>.*

Orbene, la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto, il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario *erga omnes* succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (cfr. Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <<La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass. n. 20495/2020).

Nel caso *de quo*, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere opponibile al debitore la suindicata cessione in blocco ex artt. 58 TUB del [REDACTED] tra [REDACTED] e la *Controparte\_1* non vi è alcun dubbio che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. [REDACTED], indicata in precetto e, peraltro, prodotta dall'opposta nel presente giudizio, abbia assolto alla predetta finalità conoscitiva *erga omnes*.

**b) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla "cessione in blocco".**

In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti, nonché un terzo orientamento "mediano" tra i primi due.

**1) L'indirizzo "semplificatorio" e la sua compatibilità con i principi generali della materia.**

Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).

Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla ratio dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed *erga omnes*.

Tale orientamento presenta la criticità di pervenire a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità *ex lege* - per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (ossia quella della c.d. notifica *erga omnes* di cui all'art. 58 TUB) - con il ben diverso e più importante piano della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione derogatoria, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.

D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa *subvalente*.

Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi pubblicati in G.U. che si limitano a locuzioni laconiche come «*sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco*».

Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «...in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. n. 22268/2018)

Non può sottacersi inoltre come le modalità di indicazione debbano essere, oltre che complete sotto il profilo descrittivo, anche comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza, soprattutto quando il debitore ceduto sia un consumatore.

Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «*Cod. pratica*» o «*NDG*».

Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.

### **II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.**

La soluzione giurisprudenziale maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere dalla natura ed efficacia traslativa, come nel caso di specie, o solo obbligatoria del contratto.

La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice *case by case* e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva. Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto, se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova *ad probationem*, né tanto meno *ad substantiam*, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).

Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione, salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.

Tale orientamento ha affermato che «*la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <<minima>> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2.03. 2016, n. 4116 e Cass., 28.02. 2020, n. 5617).*

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia

espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).

In ogni caso, come già evidenziato, la prova deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: - l'effettivo perfezionarsi della cessione; - il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto; l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (anche l'uso di posizioni numeriche univocamente riferibili al debitore).

Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio 2024, n. 3405), secondo cui «*in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente*».

Ragion per cui, in forza di tale orientamento, deve concludersi che, nella fattispecie della cessione in blocco, non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto autentificato dell'atto di cessione notarile.

### **III ) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.**

Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel "blocco ceduto" e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria - qualche pronuncia ha prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva. In tal caso, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, che, per l'appunto, richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.

In particolare, al tal precipuo fine, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente, ma nella loro cosussistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:

- la produzione giudiziale dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
- la produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
- la produzione giudiziale dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.

Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento. Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto *de quo* fra i crediti oggetto di cessione. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia, ovvero, ad un soggetto (cedente) che anche se costituito in giudizio e dunque parte della controversia ha un interesse sostanziale coincidente con l'interesse sostanziale del cessionario del credito e confliggente con quello del debitore ceduto.

Tanto consente di dubitare del valore probatorio di "*confessione stragiudiziale*" ex art. 2735 c.c. di detta dichiarazione unilaterale resa dalla cedente, trattandosi di dichiarazione *resa nell'interesse anche della stessa cedente* e dunque avente ad oggetto un "*fatto favorevole*" non solo alla cessionaria ma anche alla stessa cedente che l'ha resa (e non già un "*fatto sfavorevole*" costituente il tipico oggetto della prova confessoria). Trattasi dunque di mera dichiarazione di scienza che dimostra, al più, solo la provenienza della stessa e può essere liberamente valutata dal Giudice.

#### **IV) Il caso di specie**

Delineato il quadro regolatorio della materia, sotto il duplice profilo normativo e interpretativo, questo Giudice, pur aderendo al suindicato orientamento c.d. "*mediano*", ritiene che, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.

A tal riguardo, giova richiamare la pronuncia della Suprema Corte del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «...*dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale*».

Tanto anche alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte Cassazione del 25.08.2025, rispettivamente nn. 23834, 23849 e 23852, che, sebbene pronunciate con precipuo riguardo alla richiesta della cessionaria ex art. 58 TUB di ammissione allo stato passivo delle procedure concorsuali, hanno confermato che il cessionario ha un onere probatorio rigoroso e articolato e che, pertanto, non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, essendo invece necessaria la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva *traslatio* nonché la prova che il credito oggetto di causa non sia tra quelli esclusi dalla cessione.

Pertanto, la Suprema Corte conclude che, in caso di contestazione, il Giudice deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto della titolarità.

Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica *erga omnes* a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.

Nel caso di specie, deve osservarsi che la convenuta opposta *Controparte\_1* (per il tramite della mandataria *CP\_2*, a fronte dell'espressa contestazione della titolarità del credito formulata dal debitore opponente, ha provveduto a produrre in giudizio, sin dalla fase cautelare (subprocedimento R.G. n. [REDACTED]) - oltre all'avviso di pubblicazione di cui alla G.U. Parte II n. [REDACTED] ed alla dichiarazione della cedente [REDACTED] del [REDACTED] attestante l'inclusione del credito scaturente dal mutuo fondiario [REDACTED] del [REDACTED] (identificato con ndg [REDACTED]) nella cessione in blocco ex art. 58 TUB del [REDACTED] e l'elenco dei debitori inclusi nella predetta cessione in blocco (estratto dal relativo sito internet) in cui risulta riportato il credito identificato con il suindicato ndg [REDACTED] (cfr. *all.ti nn. 8, 10 e 11 comparsa dell'opposta*) - anche la prova documentale diretta costituita dalla copia del contratto di cessione in blocco del [REDACTED] debitamente sottoscritto dalla cedente [REDACTED] e dalla cessionaria *Controparte\_1* con relativa traduzione in lingua italiana e l'elenco crediti ceduti "*allegato 1*" di detto contratto contenente le posizioni debitorie e correlate anagrafiche (cfr. *all.ti nn. 12, 13, 14 e 15 dell'opposta*). Per le suesposte ragioni, questo Giudice, in conformità a quanto statuito con provvedimento del 04.03.2025 dal Collegio di questo Tribunale nel procedimento di reclamo R.G. n. [REDACTED], ritiene che la suindicata copiosa documentazione prodotta dall'opposta, unitamente al possesso da parte della medesima di copia conforme all'originale del contratto di mutuo fondiario del 18.07.2014 tra banca [REDACTED] ed i signori *Parte\_1* e [...] *Parte\_2*, costituisca piena prova dell'effettiva titolarità del credito intimato in pagamento in capo alla cessionaria *Controparte\_1*.

**2. Sul difetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 474 c.p.c. e sulla conseguente insussistenza di valido ed efficace titolo esecutivo.**

Ritenuta provata la titolarità in capo alla cessionaria opposta *Controparte\_1* del credito intimato con l'atto di precetto notificato il 15.06.2024, questo Giudice, anche d'ufficio, deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti formali del prescritti dall'art. 474 c.p.c. per l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo in favore della medesima cessionaria, presupposto indefettibile non solo per dar luogo all'esecuzione forzata ma anche per la propedeutica formulazione dell'intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto in forza del disposto di cui all'art. 480 c.p.c..

Orbene, sotto tale aspetto, questo Giudice non può non rilevare il profilo di criticità costituito dal fatto che il contratto di cessione in blocco ex artt. 58 TUB e 1 e 4 L n. 130/1999 intercorso in data [REDACTED] tra [REDACTED] e la cessionaria *Controparte\_1* (pubblicata con

avviso in G.U. Parte II n. [REDACTED]), redatto in mera scrittura privata tra le parti, risulta privo della forma dell'atto pubblico o quantomeno di quella della scrittura privata autenticata espressamente prescritta con riguardo ai titoli esecutivi c.d. negoziali dall'art. 474 c.p.c..

Profilo di notevole rilevanza e dirimente nella valutazione che questo Giudice è tenuto ad espletare con riguardo alla sussistenza o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore della cessionaria.

Tanto in quanto - se non vi è dubbio che l'atto pubblico notarile di mutuo fondiario [REDACTED] a rogito notar Dott. *Persona\_1* del [REDACTED] costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. in favore dell'istituto bancario mutuante ([REDACTED] [REDACTED] nominativamente indicato quale creditore nel titolo negoziale in questione - altrettanto non può ritenersi con riguardo alla cessionaria *Controparte\_3* non nominativamente indicata in detto titolo esecutivo negoziale.

Ragion per cui, la convenuta *Controparte\_1* ai fini della legittima e valida formulazione del precetto ex art. 480 c.p.c. basata su valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., nella sua qualità di cessionaria del credito scaturente dal predetto mutuo fondiario [REDACTED] del [REDACTED], avrebbe dovuto produrre, oltre al suindicato mutuo fondiario intestato ad [REDACTED] anche un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., ovvero, anche una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. formalmente idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale atto a consentirle l'intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e la successiva azione esecutiva nei confronti del debitore opponente.

A ben vedere, infatti, la cessione del credito derivante dal mutuo bancario, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.), può essere inquadrata quale parte di un "*titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva*" e, in quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di cui al disposto dell'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. (atto pubblico o privata autenticata) per essere azionabile *in executivis*

Invero, tale ricostruzione presuppone che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. *complesso*, quale "*fattispecie in fieri*", comprensiva di n. 2 elementi sostanziali: 1. l'atto di mutuo originario; 2. la cessione del credito da esso derivante nonché dell'ulteriore elemento formale essenziale e indefettibile della predetta forma qualifica ex art. 474 comma 2 nn. 2) e 3) per entrambi i suindicati atti.

Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziari, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura "*negoziale*":

a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;

b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.

Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, *unisussistente o monostrutturato* perché *uno actu perficitur*.

A tanto deve aggiungersi che in tutte le suindicate tipologie di "titoli esecutivi negoziali", il titolo deve contenere in sé l'indicazione nominativa del titolare del credito, tanto anche con riguardo alle "cambiali" aventi come requisito essenziale di forma ex art. 474 c.p.c. l'indicazione corretta e leggibile del "nominativo" del creditore riportata nel titolo ed, in caso di circolazione del titolo, la "girata" cartolare in favore del cessionario (*giratario*) regolarmente apposta sul titolo medesimo.

Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo "scomposto in una pluralità di elementi", elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere *natura negoziale* (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure *giudiziale* (sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).

Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di *formazione giudiziale*, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.

Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* della creditrice.

Orbene, *mutata mutandis*, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di *formazione negoziale*.

Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.

Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. *negoziali*, per così dire "complessi o composti", derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti: 1) l'atto (nella fattispecie *unisussistente*) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie *complessa* devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata; 2) l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L'elemento scriminante è, dunque, la *forma pubblica* o almeno quella della *scrittura*

*privata autenticata.*

Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “*complesso o a formazione progressiva*” anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi dopo l’arresto delle S.U. del marzo 2025 con riguardo al “*mutuo condizionato*” che costituisce idoneo “*titolo esecutivo a favore del mutuante*” in quanto “*il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile*”.

Pertanto, “*a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata*”.

Nè, diversamente dalla fattispecie del mutuo condizionato, “*vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma*”.

Solo in tale ipotesi il mutuo si configurerebbe come idoneo titolo esecutivo solo se di tipo complesso e, quindi, abbinante della forma qualificata di cui all’art. 474 cpc per ogni suo elemento costitutivo.

Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l’idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell’istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo *negoziale di tipo complesso*. Ciò sempre che rivesta la particolare *forma qualificata* prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, la cessionaria CP\_1 [...] ai fini dell’intimazione di pagamento ex art. 480 c.p.c. e della successiva azione esecutiva, a parere di questo Giudice non poteva e non può avvalersi dei requisiti di forma del contratto di mutuo del 18.07.2024 nominativamente intestato all’istituto bancario cedente XXXXXXXXXX laddove invece il contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB del XXXXXXXXXX intestato alla medesima non riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ad implementazione del suindicato atto pubblico di mutuo fondiario, ai fini della configurabilità e sussistenza di un valido ed efficace *titolo esecutivo negoziale complesso*.

Il predetto difetto dei requisiti formali prescritti dall’art. 474 c.p.c. con riguardo alla *cessione in blocco* ex art. 58 TUB in esame, a parere di questo Giudice, determina l’insussistenza nel caso di specie di titolo esecutivo *negoziale c.d. complesso*.

Ragion per cui, in assenza di un provvedimento giudiziale atto a sostituire l'originario titolo esecutivo *negoziale (monostrutturato)* con quello di *formazione giudiziale* contemplato dall'art. 474 comma 2 n. 1) c.p.c., deve concludersi che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta ed all'attualità, non sussisteva e non sussiste un valido titolo esecutivo in favore della cessionaria **Controparte\_1** idoneo a legittimare la valida ed efficace formulazione del precetto ex art. 480 c.p.c.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dall'attore nei limiti di quanto quivi argomentato e, dunque, per insussistenza dei presupposti formali prescritti dagli artt. 474 e 480 c.p.c..

### **3. Sulle spese e competenze di lite**

In ragione della complessità delle questioni di diritto controverse sulle quali si sono succedute diverse pronunce della Suprema Corte e in relazione alle quali è ancora in essere un vivace dibattito giurisprudenziale (in particolare con riguardo alla prova della titolarità del credito ed alle criticità relative ai presupposti formali di cui all'art. 474 c.p.c.) nelle ipotesi di crediti oggetto delle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, si ritiene congruo disporre, in deroga al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite, sia della fase cautelare ivi compresa quella del reclamo, che della presente fase di merito.

Tanto anche alla luce della *ratio* logico giuridica della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, che ha dichiarato <<l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe eccezionali ragioni>> (cfr. Corte Cost. 19.04.2018 n. 77).

### **P.Q.M.**

**Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:**

**1. accoglie l'opposizione formulata dall'attore, nei limiti e per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto, dichiara invalido ed inefficace l'atto di precetto di pagamento notificato da **Controparte\_1** a **Parte\_1** in data 15.06.2024;**

**2. compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite, sia della fase cautelare ivi compresa quella del reclamo, che della presente fase di merito.**

**Così deciso in Brindisi, in data 31.03.2026**

**Il Giudice**

**Dott. Antonio Ivan NATALI**

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA È STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL FUNZIONARIO AUPP DOTT. ANDREA IACOBBE